

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3125

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale

Presentata il 2 settembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ragioni di equità e di giustizia vogliono che siano cancellate dall'ordinamento le norme che consentono a coloro che ricoprono cariche sindacali di beneficiare di una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme loro corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale (previa collocazione in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970) e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'articolo 8, ottavo comma, della legge n. 155 del 1981.

Detta agevolazione è altresì riconosciuta ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

Come risulta da un'inchiesta recentemente condotta dal quotidiano *Il Giornale*, gli istituti previdenziali frappongono ogni genere di ostacolo alla conoscenza dei nominativi di coloro che hanno beneficiato dell'applicazione della citata disciplina di favore recata dall'articolo 3, comma 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996, ed, inoltre, i dati forniti, in ordine al numero di tali beneficiari, sono confusi e contraddittori.

L'urgente approvazione della presente proposta di legge, dettata unicamente da ragioni di giustizia, consentirà di riaffermare quei fondamentali principi di equità contributiva, mortificati dall'entrata in vigore delle norme di cui si chiede l'abrogazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, sono abrogati.

